

Dipartimento di Governance

Servizio Politiche del farmaco e assistenza farmaceutica

Referente: *Cristiana Betta*

tel. 0461/904115

pec: apss@pec.apss.tn.it

Il numero e la data di protocollo sono generati automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, art. 20) e, per i corrispondenti non interoperanti, sono allegati all'oggetto della PEC.

Class.6.1

Al Servizio Territoriale - APSS

Al SOP - APSS

Alle Associazioni di categoria
dei farmacisti

trento@assofarm.postecert.it

ap.trento@pec.federfarma.it

smr.tn@legalmail.it

e p.c. Al Dipartimento Salute e Politiche
sociali – PAT

All'Assessorato alla salute
e politiche sociali - PAT

Al NAS –Trento

stn34356@pec.carabinieri.it

All'Ordine dei medici

All'Ordine dei farmacisti

Al Dipartimento Tecnologie - APSS

Oggetto: *Indicazioni per la prescrizione e l'erogazione di medicinali prescritti con ricetta dematerializzata non a carico del SSN (Ricetta Bianca).*

Con decreto 30 dicembre 2020, il MEF ha istituito il sistema - del tutto simile a quello della ricetta dematerializzata a carico del SSN - per la prescrizione in formato elettronico di farmaci non a carico del SSN ("ricette bianche").

Si precisa che la ricetta dematerializzata bianca si affianca a quella cartacea, ma non la sostituisce; pertanto, i medici potranno continuare ad effettuare prescrizioni anche in modo cartaceo.

Restano escluse dalla dematerializzazione le prescrizioni di medicinali stupefacenti (SEZ. A, B, C, D, E – es. benzodiazepine).

Di seguito si riportano le indicazioni operative per una corretta gestione di tutto il ciclo prescrizione/erogazione delle ricette dematerializzate in oggetto.

ATTIVITA' DEL MEDICO PRESCRITTORE

Tutti i medici iscritti al proprio albo professionale di categoria possono prescrivere ricette bianche elettroniche, attraverso l'apposita applicazione web del Sistema TS o dal proprio gestionale di prescrizione.

Per i medici dipendenti e convenzionati, le credenziali di accesso al Sistema TS per la ricetta bianca elettronica sono le stesse utilizzate per compilare le ricette elettroniche dematerializzate del SSN normate dal DM 2 nov 2011 e per compilare i certificati di malattia.

Il medico prescrittore procede alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni di farmaci non a carico del SSN, secondo le medesime modalità già previste per le ricette SSN (DM 2 novembre 2011), indicando il numero di volte per cui il farmaco può essere ripetuto; ha senso che il campo sia compilato se vengono modificate le regole vigenti previste per la tipologia di ricetta/farmaco che si sta trattando. Se il campo non è compilato viene applicata la regola generale della tipologia di ricetta/farmaco che si sta trattando.

Al termine della compilazione corretta di una ricetta bianca elettronica, il sistema rilascia un numero di protocollo univoco, detto NRBE (Numero di Ricetta Bianca Elettronica) e un numero breve detto PIN-NRBE, più comodo da utilizzare ad esempio per comunicazioni verbali; contemporaneamente viene prodotto un promemoria della ricetta in formato pdf che riporta i codici NRBE e PIN-NRBE, lo stesso può essere stampato dal medico e consegnato al paziente o inviatogli con modalità alternative, come ad esempio tramite e-mail o visualizzato dal paziente stesso nel suo TreC+ (Cartella Clinica del Cittadino) o in un'apposita area dedicata al cittadino predisposta dal Sistema TS.

ATTIVITA' DEL FARMACISTA:

Il farmacista leggendo il codice NRBE oppure il PIN-NRBE, unitamente al codice fiscale del paziente, può visualizzare la ricetta bianca elettronica prescritta dal medico ed eventualmente erogarla.

La farmacia invia i dati della prestazione erogata con le medesime modalità già previste per le ricette SSN (DM 2 novembre 2011). Il sistema verifica le condizioni di ripetibilità della vendita del farmaco, sulla base di quanto previsto dal medico, nonché della normativa di riferimento.



Come è noto, l'art. 89, comma 3, del D.Lgs. 219/2006 stabilisce che le ricette mediche non ripetibili *“devono essere ritirate dal farmacista, che è tenuto a conservarle per sei mesi”*. In considerazione della dematerializzazione di tali prescrizioni e per un completo processo di gestione elettronica delle ricette, si ritiene che il suddetto obbligo possa considerarsi correttamente adempiuto mediante la conservazione elettronica della ricetta bianca DEM chiusa sul sistema, senza la necessità che il farmacista proceda alla stampa del promemoria cartaceo ai fini della conservazione.

Ai sensi dell'art. 13 del DL 179/2012 e del relativo decreto attuativo DPCM 14 novembre 2015, anche le prescrizioni di farmaci di cui alla presente nota possono essere utilizzate dagli assistiti su tutto il territorio nazionale.

Eventuali evoluzioni, integrazioni e/o precisazioni che dovessero essere necessarie, saranno tempestivamente inoltrate ai destinatari.

Data la valenza della presente, si chiede ai destinatari in indirizzo di diffonderne i contenuti a tutti i medici e farmacisti interessati.

Distinti saluti

Il Direttore Servizio Politiche del Farmaco
e assistenza farmaceutica
– dott. Riccardo Roni –

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

